



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 131 DEL 10-12-2014

Oggetto: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.: Valutazione di impatto ambientale e rilascio dei titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/13, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto per il recupero dei rifiuti non pericolosi, SIR s.r.l. Brindisi

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista:

- l'istanza presentata dal sig. Antonio Roma, nato a Ceglie M.ca il 10.1.85, legale rappresentante della società SIR – Servizi Industriali Roma s.r.l., con sede legale in Piazza XXIV Maggio n. 15, Carovigno, con nota acquisita al prot. n. 908 dell'8.1.2014, con la quale, ai sensi del titolo III della parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., è stata chiesta la Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione e l'esercizio di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, da ubicare nella zona industriale del comune di Brindisi;
- con nota acquisita al prot. n. 16877 del 18.3.2014 il proponente ha trasmesso alla Provincia e al Comune di Brindisi istanza di Autorizzazione unica ambientale (di seguito A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13.3.13, al fine di ottenere i titoli abilitativi relativi all'iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che recuperano rifiuti e all'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche, per la proposta progettuale oggetto della VIA;
- la documentazione complessivamente trasmessa dal proponente ed acquisita alla Provincia con nota dell'8.1.14, nota del 18.3.14, nota del 15.5.14, nota prot. n. 40533 del 3.7.14 e nota prot. n. 58663 del 7.10.14, costituita dai seguenti elaborati:
 - relazione tecnica;
 - studio di impatto ambientale e sintesi non tecnica;
 - autorizzazioni e certificazioni in possesso della società;
 - relazione sulla gestione delle acque meteoriche;
 - relazione geologica ed idrogeologica;
 - computo metrico;
 - n. 11 elaborati, comprensivi di piante, planimetrie e particolari costruttivi;
 - relazione sulle emissioni in atmosfera, relazione sostitutiva sulla gestione delle acque meteoriche, schede tecniche sulle apparecchiature e i mezzi da impiegare nello stabilimento;
 - documentazione inerente l'istanza di autorizzazione unica ambientale;
 - nota di controdeduzioni relativa agli esiti della seconda conferenza di Servizi, contenente tra l'altro la valutazione previsionale di impatto acustico;
 - relazione di riscontro alle richieste di ARPA Puglia, dip.to di Brindisi e copia della proposta di piano di monitoraggio.

Visti altresì:

- il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. recante "*Norme in materia ambientale*";
- il D.P.R. n. 59 del 13.3.13 e s.m.i. "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. 9.2.12, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4.4.12, n. 35*";
- il D.M. n. 186 del 5.4.2006 "*Regolamento recante modifiche al D.M. 5.2.1998 «individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997*";
- il D.M. n. 350 del 21.7.1998 "*Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti*";
- il D.Lgs. n. 49/2014 relativa ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- la L.R. n. 17/00 relativa al "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale*", che, all'art. 23 comma 1 lett. b), delega alle Province le funzioni per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
- la L.R. n. 17/07 recante "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*";
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., "*Tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro*";
- Il Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale, di cui alla D.C.P. n. 5/2 del 04.01.02, modificato dalla Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Brindisi n. 22 del 10.07.13, che ha assegnato al Dirigente del Servizio la competenza per l'approvazione di progetti in materia di recupero di rifiuti;

- il Regolamento Regionale n. 26 del 9.12.2013 sulla *“disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”*;
- la Legge n. 241 del 7.8.1990 e s.m.i. recante *“nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”*;
- lo Statuto della Provincia di Brindisi approvato con Deliberazione Consiliare n. 37/14 del 12.7.00 e s.m.i.;
- il Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi, che nel testo vigente, all’art. 21, attribuisce le competenze ai Dirigenti di Servizi e Uffici;
- l’approvazione dell’aggiornamento del Piano di Gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate della Regione Puglia, di cui alla D.G.R. n. 2668 del 28.12.2009.

Preso atto:

- degli esiti della Conferenza di Servizi del 9.4.14, avente ad oggetto l’esame della domanda di VIA, il cui verbale è stato trasmesso alla società ed agli Enti competenti al rilascio di pareri con nota prot. n. 24395 del 16.4.14. Nell’ambito della Conferenza sono stati acquisiti, e risultano allegati al verbale, una nota di ARPA Puglia con richiesta di chiarimenti in merito al progetto e una nota del Dipartimento di Prevenzione ASL BR. La Conferenza di Servizi si è chiusa con la decisione di aggiornare i lavori per permettere al proponente:

- di riscontrare la nota ARPA Puglia e trasmettere la documentazione di progetto al Dipartimento di Prevenzione ASL BR;
- di fornire dei chiarimenti all’Ufficio procedente;
- di trasmettere agli Enti competenti la documentazione relativa all’istanza di A.U.A.;

- degli esiti della Conferenza di Servizi del 10.6.14, il cui verbale è stato trasmesso alla società ed agli Enti competenti al rilascio di pareri con nota prot. n. 36367 del 13.6.14. E’ stato stabilito di ritenere chiusi i lavori della Conferenza di Servizi e di rimettere all’Ufficio procedente le relative risultanze per l’adozione del provvedimento definitivo, sulla base delle posizioni prevalenti espresse, tenendo conto della volontà del proponente di trasmettere un riscontro ad uno specifico quesito posto da ARPA Puglia; nell’ambito della Conferenza sono stati acquisiti, e risultano allegati al verbale:

- nota del Ministero dell’Ambiente, favorevole alla realizzazione delle opere, in quanto dagli esiti della caratterizzazione non sono risultate contaminazioni delle matrici ambientali;
- parere di massima favorevole con prescrizioni del Dipartimento di Prevenzione ASL Brindisi;
- parere favorevole del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi;
- nota del Dipartimento ARPA di Brindisi, con richiesta di integrazioni e chiarimenti;
- nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in merito alle ottemperanze relative alla normativa antincendio;
- parere di massima favorevole con prescrizioni del Comune di Brindisi.

- successivamente alla chiusura della Conferenza di Servizi, è stato trasmesso il parere, prot. n. 5462 del 17.6.14, favorevole ai soli fini antincendio con prescrizioni, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi;

- della nota di riscontro alle osservazioni poste da ARPA Puglia - Brindisi e della proposta di piano di monitoraggio e controllo, trasmesse dal proponente con nota prot. n. 58663 del 7.10.14;

- della nota acquisita al prot. dell’Ente n. 69699 del 25.11.2014, con cui la Prefettura di Brindisi ha trasmesso la comunicazione informativa antimafia, richiesta dall’Ufficio procedente, dalla quale si evince che per i membri della società SIR Servizi Industriali Roma s.r.l. non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

Rilevato che:

- l’area destinata alla realizzazione dell’impianto:

- è individuata nella mappa catastale del Comune di Brindisi al foglio n. 80, p.IIa n. 950, ed a norma del Piano Regolatore Generale è inclusa nella zona industriale;
- presenta un’estensione di 5.700 m²;

- è situata a circa 2 km dal perimetro urbano del comune;
- è ubicata a circa 250 metri dal corso del Fiume Grande;
- è ubicata nel Sito di Interesse Nazionale per le Bonifiche di Brindisi e in un'area dichiarata a rischio di crisi ambientale;
- non è gravata da ulteriori vincoli;

- il progetto presentato dal proponente prevede la realizzazione di:

- due edifici attigui di superficie complessiva pari a 1.679 m²;
- un piazzale pavimentato intorno agli edifici di superficie pari a 3.208 m² e una recinzione perimetrale;
- un'area a verde di 514 m²;
- un sistema per la gestione delle acque meteoriche che dilavano il piazzale di 3.208 m², costituito da una rete di collettamento, un sistema di trattamento primario (grigliatura, dissabbiatura e disoleazione), una vasca di accumulo per le acque di prima pioggia da conferire a terzi di 16,3 m³, una vasca da 6 m³ di accumulo delle acque di seconda pioggia e una trincea drenante per la subirrigazione delle acque di seconda pioggia, dimensionata per smaltire una portata di acqua pari a 32,16 litri al secondo;
- un pesa, una riserva idrica antincendio e locali destinati ad uffici e servizi;
- fossa Imhoff a tenuta, a servizio della rete fognaria interna;
- installazione all'interno del capannone di un tritatore di rifiuti alimentato a gasolio, dotato di un camino di scarico delle emissioni all'esterno del capannone ad un'altezza di 11 m dal piano campagna;
- installazione all'interno del capannone di un macchinario, dotato di nastro trasportatore, sistema di pressa dei rifiuti selezionati ed eventuale impacchettamento;
- contenitori coperti per le varie tipologie di rifiuto da gestire, aree coperte destinate a posizionare i rifiuti da recuperare e il materiale recuperato, contenitori stagni dotati di bacino di contenimento per rifiuti che potrebbero contenere o produrre liquidi o percolato, contenitori tipo *big bags* per rifiuti che potrebbero generare polveri o cattivi odori;

- si prevede di condurre l'attività di gestione rifiuti secondo le fasi seguenti:

- accettazione e pesatura del rifiuto in ingresso;
- conferimento del rifiuto da mettere in riserva nelle aree dedicate ed indicate nell'elaborato 2 "planimetria con lay-out";
- eventuale selezione manuale del rifiuto;
- eventuale riduzione volumetrica mediante triturazione del rifiuto;
- eventuale riduzione volumetrica del rifiuto mediante pressa e impacchettamento;
- deposito del materiale recuperato nelle aree dedicate ed indicate in tav. 2 "planimetria con lay-out";
- nella relazione tecnica sono indicati, per ogni tipologia di rifiuto richiesto, le modalità di stoccaggio (operazione R13) e le operazioni da eseguire sui rifiuti al fine del loro recupero (operazioni R3, R4, R5); le attività, così come descritte, sono conformi ai requisiti dettati dal D.M. 186/06, per ogni singola tipologia di rifiuto;
- per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) si prevede di accettare solo rifiuti che non necessitano di bonifica e messa in sicurezza, e che sono esenti da sostanze pericolose, fluidi, oli, etc.;

- il proponente stima un quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi da avviare a recupero tramite operazioni R3, R4 ed R5 e messa in riserva pari a 14.750 tonnellate annue, con una media di 50 tonnellate al giorno e un massimo di 200 tonnellate al giorno, considerando 295 giorni lavorativi all'anno;

- il proponente stima una quantità massima di rifiuti stoccabile nel sito pari a 1.224 tonnellate, ovvero pari a 528 m³. Tali quantitativi sono inferiori ai limiti di stoccaggio stabiliti nel D.M. n. 186/2006, art. 1 comma 3, ovvero il 70 % del quantitativo massimo indicato nell'allegato 4 del D.M. richiamato e il 50% del quantitativo massimo di rifiuti infiammabili;

- le tipologie di rifiuti che il proponente intende gestire nell'impianto, secondo il D.M. n. 186/2006, sono le seguenti (i codici C.E.R., i quantitativi massimi approvati e le capacità massime di stoccaggio sono elencate in allegato al presente provvedimento):

- tipologia 1: rifiuti di carta e cartone;
- tipologia 2: rifiuti di vetro;
- tipologia 3: rifiuti di metalli e loro leghe;
- tipologia 5: altri rifiuti contenenti metalli;
- tipologia 6: rifiuti di plastica;
- tipologia 8: rifiuti prodotti da conciatura e utilizzo del cuoio e rifiuti tessili;
- tipologia 9: rifiuti di legno e sughero;
- tipologia 10: rifiuti in caucciù e gomma;

- le modalità di svolgimento delle operazioni di recupero, R3, R4 ed R5 e le modalità di stoccaggio per ogni singola tipologia di rifiuti, descritte nel progetto, sono conformi a quanto stabilito dal D.M. 5.2.1998 e s.m.i.;

- il trituratore di rifiuti alimentato a gasolio e dotato di un camino di scarico delle emissioni all'esterno del capannone, rientra tra le emissioni disciplinate dall'art. 272, comma 1 del D.Lgs. n. 152/06, pertanto non necessita di specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 269;

- il SUAP del Comune di Brindisi ha trasmesso con PEC del 9.12.14 la ricevuta del versamento degli oneri istruttori per la domanda di scarico delle acque, effettuato dalla società in favore della Provincia in data 15.5.14;

Atteso che, in relazione alla nota di controdeduzioni presentata dalla società all'esito della conferenza di servizi, ARPA Puglia - Dipartimento di Brindisi non ha fornito alcun riscontro, né ha espresso alcun parere nell'ambito della conferenza di servizi, che si è chiusa in data 10.6.2014, e che, stante il tempo trascorso dalla presentazione dell'istanza, si ritiene di dover concludere il procedimento entro i termini stabiliti dalla norma;

Rilevato che, sulla base delle risultanze della procedura espletata ed in particolare dell'esito della conferenza di servizi nell'ambito della quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli di tutti gli enti interessati, allo stato attuale non si rilevano motivi ostativi all'approvazione, con prescrizioni, del progetto presentato dalla società SIR – Servizi Industriali Roma s.r.l. con istanza acquisita al protocollo dell'Ente con il n° 908 dell'8.1.2014, nonché al rilascio del provvedimento di AUA;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai Dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazioni il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

visto il Decreto del Commissario Prefettizio della Provincia di Brindisi n. 1 del 31.10.12 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia;

accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia;

ritenuto di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ESPRIME

giudizio favorevole di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per la realizzazione e l'esercizio di uno stabilimento destinato al recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, da ubicare nella zona industriale del comune di Brindisi, di proprietà della società SIR – Servizi Industriali Roma s.r.l., così come descritto in premessa.

Si dà atto che il legale rappresentante, amministratore unico della società SIR – Servizi Industriali Roma s.r.l. e gestore dello stabilimento, è il sig. Antonio Roma, nato a Ceglie M.ca, il 10.1.85;

Il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., art. 26, c. 4 e della L.R. n. 11/2001 e s.m.i., art. 14, come stabilito in conferenza di servizi, **sostituisce i seguenti titoli abilitativi**, richiesti dal proponente per esercitare l'attività:

- iscrizione nel registro delle imprese che recuperano rifiuti in procedura semplificata, ex art. 216, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., lettera g, art. 3, comma 1, D.P.R. n. 59/13;
- comunicazione di attività di scarico di acque meteoriche di dilavamento, ex art. 15 del R.R. n. 26/13, provenienti da superfici di raccolta inferiore a 5.000 m², lettera a, art. 3, comma 1, D.P.R. n. 59/13.

Il presente provvedimento non sostituisce i procedimenti di competenza del comune, di cui al D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

Il presente giudizio favorevole di compatibilità ambientale viene rilasciato alle seguenti condizioni e prescrizioni, che il gestore deve rispettare per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto:

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA FASE DI REALIZZAZIONE DELLO STABILIMENTO

- a) lo stabilimento deve essere realizzato conformemente al progetto presentato con la documentazione a corredo dell'istanza e con le integrazioni successive e approvato con il presente provvedimento; qualsiasi variazione rispetto al progetto approvato deve essere valutata dall'Autorità competente;
- b) per la fase di cantiere la società dovrà assicurare la minimizzazione degli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'opera, dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie per assicurare la tutela dall'inquinamento delle acque sotterranee da parte dei reflui gestiti dall'impianto o originati dalle attività di cantiere e dovrà minimizzare la formazione e dispersione di polveri e inquinanti atmosferici;
- c) per la fase di cantiere dovranno essere rispettate tutte le condizioni imposte dall'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- d) la società dovrà trasmettere al Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, al Comune di Brindisi e ad ARPA Puglia – dip.to di Brindisi la comunicazione di inizio dei lavori; contestualmente la società dovrà trasmettere copia del progetto dell'insediamento al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Brindisi;
- e) la società, entro trenta giorni dal completamento dei lavori, e comunque prima dell'inizio delle attività di gestione dei rifiuti, dovrà produrre Certificato di regolare esecuzione delle opere previste dal progetto, nonché certificato di collaudo degli impianti tecnologici previsti dallo stesso progetto; nel certificato di collaudo deve essere data evidenza, con indicazione dei volumi, della realizzazione del sistema di accumulo delle acque di seconda pioggia ai fini del riutilizzo e della riserva idrica antincendio, previsti in progetto;
- f) a lavori ultimati la società dovrà trasmettere alla Provincia di Brindisi una planimetria con le indicazioni delle aree per la messa in riserva dei rifiuti e per il deposito dei materiali recuperati, da realizzarsi in materiale impermeabile, sia all'interno del capannone che sotto la tettoia, e dovrà allegare opportuna documentazione fotografica, da cui possa evincersi la presenza e la corrispondenza della cartellonistica relativa alle aree di stoccaggio dei rifiuti e delle indicazioni relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del titolo quinto del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- g) sia in fase di cantiere che di esercizio dell'impianto, il gestore deve dotare gli operatori dei dispositivi di protezione individuali, ai sensi del capo II, titolo terzo del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e deve compiutamente formarli e informarli circa il loro corretto utilizzo, in ottemperanza agli obblighi dell'art. 77 dello stesso decreto;
- h) alla dismissione dell'impianto, il sito dovrà essere oggetto di riqualificazione e ripristino ambientale, previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo e del sottosuolo. In relazione agli eventuali oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica, resta salva la facoltà della Provincia di chiedere ai sensi D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati", al soggetto responsabile della contaminazione nonché al proprietario del sito contaminato, l'esecuzione di specifica indagine ambientale sul sito interessato dallo smaltimento delle acque di dilavamento, per la verifica dell'eventuale stato di inquinamento nonché la realizzazione delle eventuali operazioni di bonifica;
- i) per la realizzazione e l'esercizio dello stabilimento dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni e le condizioni poste dagli Enti intervenuti nel procedimento di VIA;
- j) è fatto obbligo alla società di comunicare a questa Amministrazione ogni variazione intervenuta relativa ai presupposti e alle condizioni in base ai quali è stato rilasciato il presente provvedimento;
- k) tutte le comunicazioni inerenti gli obblighi del presente provvedimento devono essere firmate digitalmente e trasmesse agli Enti tramite posta elettronica certificata;

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI RIFIUTI

- l) la società deve trasmettere la ricevuta di pagamento dei diritti di iscrizione nel registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti in procedura semplificata, per la quinta classe di appartenenza, ai

sensi del D.M. 350/1998, pari a 250,00 euro; tale versamento, da effettuare sul c.c.p. 12882726 intestato a Provincia di Brindisi – Servizio Tesoreria, con la causale: Servizio Ambiente, diritto annuale di iscrizione recupero rifiuti ex art. 216, D.Lgs. n. 152/06, deve essere effettuato per ogni anno solare di esercizio, entro il 30 aprile di ogni anno e la ricevuta deve essere puntualmente trasmessa alla Provincia di Brindisi, Servizio Ambiente ed Ecologia;

- m) prima dell'avvio dell'esercizio la società dovrà trasmettere e si dovrà dotare di un piano di gestione delle emergenze e degli eventi accidentali, in cui descrivere tutte le operazioni, individuare tutti i soggetti interessati e indicare tutti gli strumenti da utilizzare, nel caso di eventi eccezionali che possano mettere a repentaglio l'incolumità e la salute degli operatori e i rischi di contaminazione delle matrici ambientali;
- n) prima dell'avvio dell'esercizio la società dovrà trasmettere e si dovrà dotare di un manuale di gestione delle attività, da cui possa evincersi la rispondenza delle operazioni da effettuare sui rifiuti con la normativa vigente, con particolare riferimento ai requisiti richiamati negli allegati VII e VIII del D.Lgs. n. 49/2014 per la gestione dei R.A.E.E.;
- o) le quantità massime di trattamento e di stoccaggio istantaneo dei rifiuti, riportate nella tabella allegata al presente provvedimento, non possono essere superate; la potenzialità massima complessiva di trattamento dell'impianto è pari a 14.750 tonnellate annue e il quantitativo massimo di trattamento giornaliero dei rifiuti è pari a 200 tonnellate;
- p) la società dovrà comunicare alla Provincia di Brindisi, Servizio Ambiente ed Ecologia, entro il 30 aprile di ogni anno il quantitativo di rifiuti recuperato nell'anno solare precedente;
- q) ai sensi dell'art. 9 del D.M. 186/2006 devono essere effettuate annualmente, sui rifiuti da recuperare, i test di cessione secondo le modalità ivi indicate;
- r) deve essere rispettata la normativa vigente sulla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con i relativi formulari di identificazione, e deve essere dato adempimento agli obblighi di iscrizione al SISTRI;
- s) durante il primo avvio della pressa e del trituratore di rifiuti deve essere effettuato un monitoraggio conoscitivo dell'aria indoor (con particolare riferimento al parametro polveri totali) all'interno dello stabilimento e del rumore emesso. Tale monitoraggio deve essere condotto da tecnici qualificati e con idonee strumentazioni posizionate ad una distanza congrua dagli impianti; la società deve comunicare con dieci giorni di anticipo, al Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, ad ARPA Puglia e al Dipartimento di Prevenzione ASL Brindisi, la data di effettuazione del campionamento relativo al monitoraggio e deve trasmettere agli stessi Enti il relativo rapporto, a firma di tecnico abilitato, non appena disponibile;
- t) possono essere trattati e stoccati all'interno dell'impianto solo i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che, pur rientranti nelle tipologie indicate nella tabella allegata al provvedimento, non necessitano di alcun trattamento di bonifica per la rimozione di sostanze pericolose. Non possono essere trattati e stoccati all'interno dell'impianto i R.A.E.E. non bonificati, ovvero i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti sostanze lesive per l'ozono, oli pericolosi o sostanze considerate pericolose;
- u) il presente provvedimento è soggetto a modifica, per la parte relativa all'attività di recupero rifiuti, in occasione dell'adozione da parte del Ministero competente, ai sensi dell'art. 214, D.Lgs. n. 152/06, del decreto di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 49/2014, di disciplina delle operazioni di recupero dei R.A.E.E. non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;
- v) lo stoccaggio dei R.A.E.E. deve avvenire in maniera tale da assicurare il reimpiego e il recupero successivo al deposito, ovvero deve essere preservata l'integrità di tale rifiuto fino al conferimento a soggetti terzi;
- w) i trattamenti da effettuare sui R.A.E.E., che arriveranno già bonificati o non contenenti sostanze pericolose, richiamati nella tabella dei rifiuti allegata al presente provvedimento, devono essere effettuati in conformità con le disposizioni dell'allegato VII del D.Lgs. n. 49/2014; in particolare il gestore deve garantire la messa in sicurezza dei R.A.E.E. prima di eventuali trattamenti e prima di effettuare lo stoccaggio, con le modalità indicate nel paragrafo 4 dell'allegato dello stesso decreto richiamato e deve garantire la presenza nello stabilimento dei presidi ambientali indicati nel successivo paragrafo 5;
- x) le modalità di gestione, trattamento e stoccaggio dei R.A.E.E. devono avvenire in conformità alle disposizioni e alle prescrizioni degli allegati VII e VIII del D.Lgs. n. 49/2014;

- y) come riportato nella documentazione tecnica, tutti i rifiuti infiammabili (carta, cartone, plastica, gomma, legno, indumenti) devono essere stoccati sotto la tettoia, nelle aree indicate in planimetria;
- z) sono vietate le operazioni di messa in riserva o di recupero di qualsiasi rifiuto pericoloso o contenente sostanze pericolose;
- aa) le attività di recupero e messa in riserva dei rifiuti appartenenti alle tipologie 5.1 e 5.2 (parti di autoveicoli e parti di mezzi mobili) sono consentite solo su rifiuti derivanti dalla messa in sicurezza o demolizione di veicoli fuori uso e mezzi mobili, effettuate in impianti terzi autorizzati;
- bb) i rifiuti appartenenti alle tipologie 3.3 e 6.6, che possono generare dispersione di polveri, devono essere stoccati negli appositi contenitori chiusi;
- cc) i rifiuti prodotti durante l'esercizio dell'attività devono essere gestiti conformemente alle disposizioni del titolo I, parte IV, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- dd) dovranno essere rispettati i limiti di legge e le eventuali disposizioni adottate dal Comune di Brindisi per quanto riguarda il contenimento delle emissioni sonore;
- ee) la società dovrà dare evidenza, in un apposito registro, vidimato dalla Provincia, da tenere nello stabilimento, a disposizione degli organi di controllo, delle operazioni di monitoraggio e controllo dell'impianto elencate nell'elaborato "R7 Proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo". In tale registro devono essere annotati tutti i dati relativi ai quantitativi di rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto, ai consumi idrici, ai consumi elettrici e alle operazioni di manutenzione e controllo delle attrezzature (pressa, trituratore), con l'obiettivo di migliorare periodicamente e rendere più efficiente la gestione ambientale dell'impianto;
- ff) ogni modifica progettuale, al ciclo di lavorazione, ai materiali utilizzati e agli impianti, comportante una variazione significativa degli impatti ambientali prodotti dall'attività, dovrà essere comunicata a questo Servizio, ad ARPA Puglia – Brindisi ed al SUAP del Comune di Brindisi, al fine di valutare la validità delle condizioni autorizzative di cui al presente provvedimento; analogo accorgimento dovrà essere adottato nel caso in cui intervengano delle modifiche all'assetto societario, alla destinazione d'uso dei luoghi, alla titolarità dell'impianto produttivo, al nominativo del gestore dello stabilimento;
- gg) sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica ed edilizia, così come sono fatti salvi i diritti di terzi;

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE

- hh) il gestore deve smaltire le acque di prima pioggia raccolta nell'apposita vasca da 16,3 m³, nonché i reflui prodotti ed i residui rivenienti dai sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento (grigliatura, dissabbiatura e disoleazione) secondo le modalità previste dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- ii) il gestore deve adottare opportune misure di prevenzione e sicurezza e tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi danno o nocumento a terzi nonché per evitare apporti di sostanze inquinanti nelle acque di dilavamento, al fine di impedire lo smaltimento di sostanze pericolose nel corpo recettore, con particolare riferimento alle sostanze per le quali il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. prescrive il divieto assoluto di scarico sul suolo e nel sottosuolo;
- jj) il gestore deve adottare le misure necessarie al fine di evitare l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo recettore. Come da progetto approvato, sui piazzali non possono essere stoccati rifiuti, né materiale polverulento, né prodotti che possano provocare rilascio nell'ambiente di sostanze e composti inquinanti trasportati con le acque meteoriche;
- kk) il gestore deve garantire una costante pulizia e idonea manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, dei pozzetti di ispezione e del sistema di trattamento e depurazione dove avverrà la grigliatura, la dissabbiatura e la disoleazione al fine di garantirne un efficiente funzionamento sia sotto l'aspetto idraulico che sotto quello igienico-sanitario;
- ll) il gestore deve evitare in modo assoluto che le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle superfici impermeabilizzate, anche in caso di fenomeni piovosi di massima intensità, possano riversarsi per tracimazione sulle aree adiacenti di altri proprietari e sull'attigua viabilità stradale; in particolare, nel caso di piogge di eccezionale intensità, dovrà essere costantemente verificata la capacità di assorbimento dei deflussi, al fine di garantire l'incolumità pubblica e la massima sicurezza del traffico veicolare;
- mm) così come risulta dal progetto, il gestore deve riutilizzare, ai sensi dell'art. 2 del R.R. n. 26/2013, le acque meteoriche di seconda pioggia per irrigare le aree a verde, per la riserva antincendio e per gli

altri usi consentiti dalla legge, e può scaricare in trincea drenante solo la parte eccedente l'aliquota da riutilizzare.

Il progetto deve essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26, comma 6, D.Lgs. n. 152/06; trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di VIA deve essere reiterata.

I titoli abilitativi concessi contestualmente alla VIA, ovvero l'iscrizione nel registro provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti e lo scarico delle acque meteoriche, hanno validità di quindici anni a decorrere dalla data del rilascio del presente provvedimento. Il rinnovo di tali titoli abilitativi deve essere chiesto almeno sei mesi prima della scadenza, tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive, con le modalità indicate all'art. 4, D.P.R. n. 59/2013.

Il presente provvedimento sarà notificato alla società SIR – Servizi Industriali Roma s.r.l., pubblicato sul sito web della Provincia di Brindisi e trasmesso per le opportune attività di competenza ai seguenti soggetti:

- Assessorato Regionale all'Ambiente – Settore Smaltimento Rifiuti;
- Albo Nazionale gestori ambientali sito in Roma;
- Al Catasto Rifiuti c/o l'ISPRA;
- Comune di Brindisi;
- ASL BR/1 Dipartimento di Prevenzione, Brindisi;
- ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale di Brindisi;
- Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Brindisi;
- Settore di Vigilanza Ecologica di questo Servizio, per i controlli di competenza.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro sessanta (60) giorni, ricorso al TAR competente o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio
F.to Dott. Pasquale Epifani

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 2.12.2014

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Dario Muscogiuri

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 10.2.2014

Il Dirigente del Servizio
F.to Dott. Pasquale Epifani

Tabella A – tipologie di rifiuti da trattare nell’impianto, suddivisi per tipologia ed elencati per codice C.E.R., con indicazione delle quantità massime di trattamento e capacità massime di stoccaggio

tipologia D.M. 186/06	descrizione dei rifiuti appartenenti alla tipologia (i rispettivi elenchi dei codici CER appartenenti alla tipologia sono indicati nel D.M. 186/06)	operazioni autorizzate	quantità massima in tonnellate anno autorizzate	capacità massima di stoccaggio in tonnellate
tip. 1.1	rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	R3 – R13	14.750	18
tip. 2.1	imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	R5 – R13	14.750	60
tip. 2.2	vetro di scarto e frammenti di vetro da ricerca medica e veterinaria	R5 – R13	1.000	
tip. 2.3	rottame fine di cristallo	R5 – R13	1.500	
tip. 3.1	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti con codice CER 100299 e 100199	R4 – R13	14.750	300
tip. 3.2	rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti con codice CER 100899 e 120199	R4 – R13	14.750	200
tip. 3.3	sfridi o scarti di imballaggio in alluminio e di accoppiati carta, plastica e metallo	R13	4.800	40
tip. 5.1	parti di autoveicoli, di veicoli a motore, rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza e privati di pneumatici e componenti plastiche recuperabili, provenienti da impianti terzi autorizzati	R4 – R13	5.000	152
tip. 5.2	parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate, provenienti da impianti terzi autorizzati	R4 – R13	6.300	
tip. 5.6	rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	R13	10.000	30
tip. 5.7	spezzoni di cavo con il conduttore alluminio ricoperto	R13	750	35
tip. 5.8	spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	1.000	40
tip. 5.9	spezzoni di cavo di fibra ottica ricoperta di tipo dielettrico, semidielettrico e metallico	R13	100	35
tip. 5.16	apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici, rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	R4 – R13	590	20
tip. 5.19	apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post consumo non contenenti sostanze levisive dell’ozono stratosferico o HFC e sostanze pericolose	R3 – R4 – R13	1.500	
tip. 6.1	rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica, compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	R3 – R13	7.700	14
tip. 6.2	sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	R3 – R13	3.500	

tipologia D.M. 186/06	descrizione dei rifiuti appartenenti alla tipologia (i rispettivi elenchi dei codici CER appartenenti alla tipologia sono indicati nel D.M. 186/06)	operazioni autorizzate	quantità massima in tonnellate anno autorizzate	capacità massima di stoccaggio in tonnellate
tip. 6.5	paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche	R13	100	4
tip. 6.6	imbottiture sedili in poliuretano espanso	R3 – R13	100	4
tip. 6.11	pannelli sportelli auto	R3 – R13	500	
tip. 8.9	indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo	R3 – R13	500	10
tip. 9.1	scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R3 – R13	7.500	25
tip. 9.2	scarti di legno e sughero, imballaggi in legno provenienti dall'industria della lavorazione del legno vergine	R3 – R13		
tip. 9.6	rifiuti di carte decorative impregnate	R13	1.000	4
tip. 10.2	pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma	R13	1.000	18
QUANTITATIVO TOTALE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN TONNELLATE			14.750	1.224